

Ulteriori indicazioni per la presentazione delle domande di CIG in deroga di cui alla lett. f) dell'Addendum all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga anno 2015

Premessa

A seguito di una ricognizione effettuata il 2 dicembre 2015 dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (ELBA) risultavano:

1. n. 2 accordi sottoscritti entro il 23/9/2015 con inizio delle sospensioni in data antecedente al 24 settembre 2015 ma riferiti a domande non pervenute all'INPS nei termini; riguardo al terzo accordo risultante alla data di sottoscrizione dell'Addendum, l'azienda interessata non ha operato le relative sospensioni e ha sottoscritto un nuovo accordo sindacale in attuazione dell'accordo regionale artigiano del 16/10/15 per il solo mese di dicembre;
2. n. 46 accordi con data inizio periodo dal 24/9/2015 presentati a ELBA sottoscritti nel periodo 24/9/2015 - 31/12/2015 in attuazione dell'accordo regionale artigiano del 16/10/15.

Successivamente alla ricognizione del 2 dicembre 2015 sono stati presentati ad ELBA nuovi accordi sottoscritti in attuazione dell'accordo regionale artigiano del 16/10/15 o in attuazione dell'Addendum sopra richiamato per i quali l'Ente Bilaterale fornirà il monitoraggio.

Le domande di CIG in deroga di cui alla lett. f) possono essere avanzate solo da aziende artigiane aderenti all'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato che hanno sottoscritto gli accordi di cui sopra.

L'ELBA fornisce a Regione Lombardia l'elenco dettagliato degli accordi suddetti in ordine cronologico di presentazione all'Ente medesimo e con la suddivisione per provincia.

L'addendum sottoscritto prevede, per tutti i casi sopra richiamati, la presentazione da parte dell'azienda, delle domande di CIG Deroga, sia all'INPS che alla Regione, secondo le modalità previste dall'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2015.

Regione Lombardia, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, autorizza le domande di CIG in deroga tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione ad ELBA.

Con il presente documento si forniscono ulteriori istruzioni per la presentazione delle domande di CIG in deroga di cui alla **lett. f)** dell'Addendum sottoscritto il 1 dicembre 2015 tra Regione Lombardia e Parti sociali lombarde.

Presentazione domande di CIG in deroga (di seguito anche CIGD)

Le imprese interessate, anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, presentano dapprima, per via telematica, alle sedi INPS territorialmente competenti, le domande (Mod. IG15/Deroga - cod. SR100) corredate dai relativi accordi sindacali.

Poiché le domande vengono presentate oltre il termine dei 20 giorni dall'inizio delle sospensioni e oltre il periodo di CIGD richiesto, la procedura DigiWeb consente l'invio delle istanze, ma restituisce un messaggio di evidenza agli utenti, con il quale comunica che la domanda non sarà presa in carico.

Tale messaggio non deve allarmare, poiché le domande saranno autorizzate da Regione Lombardia nell'ambito della quota di riserva del 5%; ciò comporta che, in fase di decretazione e d'invio dei relativi flussi telematici nel sistema informativo INPS, il controllo dei termini di presentazione viene superato e le domande potranno essere pertanto lavorate dalle sedi dell'Istituto che erogherà il trattamento spettante.

Per quanto concerne gli accordi sindacali da allegare alla domanda di CIG in deroga, è necessario fare un distinguo degli accordi stessi con riguardo alle diverse tipologie di istanze specificate nell'Addendum, in particolare:

1. per le domande riferite ai 2 accordi sottoscritti entro il 23/9/2015 con inizio delle sospensioni in data antecedente al 24 settembre 2015 ma riferiti a domande non pervenute all'INPS nei termini, le imprese dovranno inserire, nelle relative istanze di CIG in deroga, i **verbali di accordo sindacale per sospensione per crisi aziendale/occupazionale già sottoscritti ai sensi dell'art. 3 comma 17 della L.92/12 ("ASpl per i lavoratori sospesi")**;
2. per le istanze che risultano presentate all'ELBA in attuazione dell'accordo regionale artigianato del 16/10/15 con data inizio periodo dal 24/9/2015, le imprese dovranno inserire, nelle relative istanze di CIG in deroga, i **verbali di accordo sindacale per sospensione e/o riduzione d'orario per crisi aziendale/occupazionale già sottoscritti in attuazione del citato accordo del 16/10/15**;
3. per le domande riferite ad accordi sindacali stipulati in attuazione dell'Addendum, le imprese dovranno utilizzare il modello di **accordo standard per la CIG in deroga 2015**.

In quest'ultimo caso, in sede di stipula del singolo accordo sindacale, le Parti stipulanti dovranno inserire nella parte descrittiva del **quadro riservato alle imprese non soggette alla disciplina della CIGO della CIGS o di Fondi di solidarietà di cui all'art 3, commi da 4 a 41 della L. 92/2012 attivi** oppure **nel quadro riservato alle imprese soggette alla disciplina della CIGO, della CIGS o di Fondi di solidarietà di cui all'art 3, commi da 4 a 41 della L. 92/2012 attivi**, quadro che le Parti sceglieranno in base alla specifica tipologia aziendale, la seguente frase:

"Azienda aderente ad ELBA - Intervento di sospensione / riduzione attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro, in coerenza con l'Addendum sottoscritto da Regione Lombardia e Parti Sociali in data 1 dicembre 2015".

La causale da indicare nell'accordo sindacale è **"crisi aziendale"**.

Una volta presentate le domande ad INPS e acquisiti i protocolli delle istanze, le imprese o i soggetti delegati dovranno presentare le domande di CIG in deroga anche alla Regione Lombardia, in quanto competente a rilasciare i provvedimenti autorizzativi, per via telematica inserendole on line nell'apposito Sistema informativo *'Finanziamenti on line'*, cui si accede dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it, complete di tutte le informazioni richieste e degli accordi sindacali suddetti.

Il sistema informativo regionale è stato adeguato per la presentazione di tali domande e consente alle imprese interessate l'invio delle istanze.

Le domande devono essere compilate come di consuetudine, tenendo però conto delle seguenti istruzioni:

- a) nella **sezione A) Registrazione**, laddove occorre indicare la **tipologia aziendale**, l'impresa dovrà selezionare nel menù a tendina **Impresa aderente ad ELBA (domande lettera f Addendum 2015)** e riguardo alla **causale CIGD** selezionare **crisi aziendale**;
- b) nella **sez. E) Dati INPS**, come avviene, abitualmente, deve essere indicata la modalità del pagamento **diretto**, inoltre occorre dichiarare l'avvenuta presentazione della domanda all'INPS e inserire il **protocollo** della stessa;
- c) nella **sezione F) Ulteriori dati aziendali**, l'impresa dovrà dichiarare di essere impresa ai sensi dell'art. 2082 del codice civile o piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile; dovrà inoltre dichiarare, in base alla specifica tipologia aziendale, di essere **impresa non soggetta alla disciplina della CIGO, della CIGS, di Fondi di solidarietà attivi** oppure **impresa soggetta alla disciplina della CIGO, della CIGS, di Fondi di solidarietà attivi**;
- d) nella **sezione G) Intervento**, riguardo al periodo di CIGD dovrà essere indicata la data effettiva d'inizio delle sospensioni e la data effettiva di fine sospensione (**dati reali non la previsione**).
Si ricorda che la **decorrenza delle sospensioni può partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo**.

Ciò significa che, laddove sono stati sottoscritti accordi sindacali recanti una data di stipula successiva alla decorrenza delle sospensioni, Regione non riconoscerà il periodo di cassa antecedente alla data di stipula dell'accordo. La data inizio CIGD potrà coincidere con la data di sottoscrizione dell'accordo oppure sarà una data successiva a quella di sottoscrizione.

Per le imprese che non si atterrano a tale indicazione, Regione Lombardia opererà la decurtazione sia del periodo che, eventualmente, delle ore se queste dovessero superare i massimali INPS previsti per il periodo ridotto.

Laddove è necessario indicare la tipologia di accordo sindacale, l'impresa dovrà selezionare nel menù a tendina la corretta tipologia di accordo:

- **accordo sindacale ai sensi dell'art. 3 comma 17 della L.92/12** (per le domande riferite ai 2 accordi sottoscritti entro il 23/9/2015 con inizio delle sospensioni in data antecedente al 24 settembre 2015 ma riferiti a domande non pervenute all'INPS nei termini);
 - **accordo sindacale regionale artigianato del 16/10/15** (per le istanze che risultano presentate all'ELBA in attuazione dell'accordo regionale artigianato del 16/10/15 con data inizio periodo dal 24/9/2015);
 - **accordo sindacale standard** (per le domande riferite ad accordi sindacali stipulati in attuazione dell'Addendum).
- e) Nella sezione H) Dati unità operativa in CIG** dovrà essere indicato:
- l'orario settimanale previsto dal C.C.N.L. applicato dall'impresa per i lavoratori full time;
 - il numero dei lavoratori interessati alla CIGD (operai e/o impiegati) e il numero effettivo delle ore di sospensione utilizzate (**dati reali non la stima**).

Si precisa che le domande sopra richiamate potranno prevedere un periodo di durata di trattamento di CIG in deroga per un periodo inferiore ai 30 giorni ma non superiore ai 90 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Sono applicabili tutti i restanti criteri previsti dall'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - anno 2015. In particolare, si ricorda che tutti i dati inseriti nella domanda presentata a Regione Lombardia devono essere perfettamente coincidenti con la domanda presentata ad INPS.

Si ricorda inoltre che le imprese sono tenute ad inviare a Regione Lombardia la rendicontazione mensile e la dichiarazione di conferma delle ore rendicontate (ore effettivamente utilizzate), quest'ultime dovranno corrispondere alle ore riportate nei modelli SR41 che le imprese dovranno trasmettere all'INPS ai fini dell'erogazione della prestazione.

Per agevolare la compilazione delle domande si allegano al presente documento le videate di alcune sezioni della domanda da presentare a Regione Lombardia con alcuni esempi di compilazione.

Inoltre si acclude la dichiarazione di conferma delle ore rendicontate.

In ultimo, le aziende che hanno sottoscritto accordi sindacali ai sensi all'art. 3, comma 17, legge n.92/2012 ("ASpl per i lavoratori sospesi") entro il 23/9/2015, con inizio delle sospensioni in data antecedente al 24 settembre 2015 e riferiti a domande già presentate entro i termini all'INPS (come da circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 27 del 20/10/2015), non devono presentare le domande di CIG in deroga. Nei prossimi mesi, se tali domande non dovessero essere interamente coperte dalle risorse stanziato dallo Stato, la Regione, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie sulla quota di riserva del 5%, comunicherà le necessarie istruzioni per la presentazione delle richieste di CIG in deroga.